CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it

C_L719 - - 1 - 2024-08-23 - 0049248

Ordinanza n. 279 del 23/08/2024

Disposizioni per il consumo e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione della Festa "Panzanella e Romanella".

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 12/04/2024 il Comune di Velletri ha stabilito di realizzare e organizzare la manifestazione "*Estate Veliterna*" nel periodo dal 07 giugno al 10 settembre 2024;
- che nell'ambito di tale manifestazione è ricompresa la Festa denominata "*Panzanella e Romanella*" da tenersi nelle giornate del 24/08/2024 e 25/08/2024;
- detto evento è teso, tra l'altro, alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici culinari del territorio, tra la storia e le eccellenze enogastronomiche, nello specifico, anche attraverso l'esaltazione di prodotti e vini quali la "*Romanella*" di imprenditori locali e contadini;

VISTA
- l'Ordinanza Sindacale n.258 del 02/08/2024 avente ad oggetto "*Limitazioni agli orari ed alle modalità di vendita per asporto e per mezzo di distributori automatici nonché di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche*" con cui si è dato atto, inoltre, che l'amministrazione si sarebbe riservata di adottare specifici provvedimenti *ad hoc* in caso di manifestazioni e/o eventi pubblici;

CONSIDERATO
- che la suddetta Ordinanza Sindacale n.258/2024 prevede al punto 3) del dispositivo quanto segue: "*in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, aree verdi, parchi gioco in genere, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei pubblici esercizi (quali dehors, pedane, tavoli e sedie), il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per il periodo di 30 giorni a decorrere dal 4 Agosto 2024*";

RITENUTO
- che nell'ambito del suddetto evento di carattere gastronomico, ed esclusivamente nelle aree pubbliche interessate dallo stesso (presso c.d. *zona 167* – Via Giuseppe di Vittorio), l'amministrazione ritiene di poter consentire il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione;

- che, tuttavia, in tale occasione, la somministrazione di bevande nei contenitori di vetro e lattine potrebbe registrare un notevole incremento e che, pertanto, successivamente al consumo, potrebbe verificarsi l'abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, lesivo del decoro e della sicurezza urbana;
- che è, pertanto, necessario regolamentare tale fenomeno, al fine di porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e il decoro urbano;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990 n.241;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore IV Arch. Damiano Maurizio Sollami;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19/06/2017 avente ad oggetto: "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, n. 11001/110 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

DISPONE

per i motivi innanzi richiamati, in occasione della Festa denominata "*Panzanella e Romanella*" che si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 agosto 2024, di consentire esclusivamente nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione (presso c.d. z*ona 167* – Via Giuseppe di Vittorio) sino alle ore 23:30, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, in deroga al punto 3) dell'Ordinanza Sindacale n.258 del 02/08/2024 e fatto comunque salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche;

ORDINA

nelle aree pubbliche interessate dalla suddetta manifestazione (presso c.d. Z*ona 167* – Via Giuseppe di Vittorio):

- che la somministrazione possa avvenire unicamente in bicchieri di carta o plastica;
- il divieto assoluto di consumare bevande contenute in recipienti in vetro, anche se già in proprio possesso;
- il divieto assoluto di abbandonare bottiglie, bicchieri di vetro, lattine o comunque contenitori che potrebbero essere impropriamente utilizzati;

AVVERTE

C_L719 - - 1 - 2024-08-23 - 0049248

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura tra i 25,00 e 500,00 euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà trasgredire a quanto disposto nel presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica e consegnata agli organizzatori delle manifestazioni ed al Responsabile della Sicurezza;

- che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti/Uffici:
  - alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo;
  - al Commissariato di P.S. di Velletri;
  - al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
  - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
  - al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
  - all'Ufficio Sport e Turismo del Comune di Velletri;
  - all'Ufficio Messi notificatori del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio;
  - all'Ufficio CED del Comune di Velletri per la pubblicazione sul sito istituzionale;
  - al Responsabile Area Sicurezza.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Restano ferme le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza Sindacale n.258/2024 per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco
avv. Ascanio Cascella

Firmato digitalmente da
Ascanio Cascella
CN = Ascanio Cascella
C = IT

C_L719 - - 1 - 2024-08-23 - 0049248